

TAR DEL LAZIO: UNA SENTENZA FUORI LEGGE SULLE CONTRIBUZIONI ECONOMICHE A CARICO DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

La sentenza n. 8910/2017 del Tar del Lazio riguarda il ricorso presentato da una signora vedova «affetta da disabilità grave con accertata invalidità del 100%», ricoverata presso la Residenza sanitaria assistenziale Santa Lucia de Fontanili di Roma, alla quale Roma Capitale aveva richiesto per il periodo di degenza dal 1° gennaio 2016 al 15 gennaio 2017 il versamento «direttamente e interamente a carico della ricorrente [della] quota sociale alberghiera pari a circa euro 1.800 mensili, considerando, ai fini del calcolo dell'Isee del beneficiario [titolare di una pensione mensile pari a circa 800 euro] anche la componente aggiuntiva del reddito relativo al figlio non convivente, anch'egli proponente il presente ricorso».

Sconcertante la decisione del Tar fondata sulla inesistente affermazione secondo cui «è legittima l'individuazione dell'insieme dei soggetti, costituito dagli obbligati agli alimenti, cui sono posti i doveri di solidarietà e di assistenza verso il disabile, connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di appartenenza, dal momento che, come la Corte costituzionale ha sottolineato nella sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012, la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il nucleo familiare ed è, comunque, espressiva di un dovere di solidarietà che, prima ancora sulla collettività, grava anzitutto sui prossimi congiunti».

Al riguardo è sconcertante che il Tar del Lazio abbia omesso di tener presente che l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», mai menzionata nella sentenza in oggetto e in quella della Corte costituzionale.

Per quanto concerne la citazione della pessima sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012, ricordiamo che – fatto estremamente preoccupante – la sopra citata affermazione secondo cui «la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari [fino a quale grado? n.d.r.] può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il proprio nucleo familiare» è un illegittimo sconfinamento dei poteri della Corte costituzionale che «non si è posta come interprete delle leggi ordinarie per verificare se esse rispettino i principi della Costituzione, ma ha agito come promotrice di nuove norme di legge, attività di competenza esclusiva del Parlamento» (1).

Nella sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012 vi sono altri madornali e incredibili errori, corretti dalla sentenza n. 36/2013 della stessa Corte costituzionale in cui viene correttamente precisato che «l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti [identiche sono le norme concernenti le persone con disabilità intellettuale o con autismo e limitatissima o nulla autonomia, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Infatti nella sentenza n. 36/2013 viene riconosciuto il pieno diritto alle prestazioni non solo domiciliari ma anche residenziali con nessun onere a carico dei familiari.

(1) Cfr. Francesco Santanera, “Le devastanti conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012 sulle contribuzioni economiche”, *Il diritto di famiglia e delle persone*, aprile-giugno 2013. Si vedano altresì i seguenti articoli pubblicati su “Prospettive assistenziali”: “È illogica e devastante la sentenza n. 296/2012 sulle contribuzioni economiche”, n. 180, 2012 e “La sconvolgente sentenza n. 296/2012 della Corte costituzionale”, n. 181, 2013.